

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1446 del 22/03/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Cooperativa Facchini e Servizi Molinella Soc. Coop con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Paolo Fabbri n.9, per l'impianto destinato anche ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Molinella (BO), via Redenta 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1519 del 22/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Cooperativa Facchini e Servizi Molinella Soc. Coop** con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Paolo Fabbri n.9, per l'impianto destinato anche ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Molinella (BO), via Redenta 26

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **Cooperativa Facchini e Servizi Molinella** (C.F. 00672630373 e P.IVA 00520581208) per l'impianto destinato anche ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216³, sito in Comune di Molinella (BO), via Redenta 26, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Matrice scarico di acque domestiche in pubblica fognatura** {Soggetto competente Comune

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Molinella}.

- **Comunicazione in materia di rifiuti**⁴ {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁵ {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga la Cooperativa Facchini e Servizi Molinella a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸ in caso di prosecuzione dell'attività.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Cooperativa Facchini e Servizi Molinella con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Paolo Fabbri n.9 per l'impianto destinato anche ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Molinella (BO), via Redenta 26, ha presentato, nella persona di Marilena Gatta, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica

⁴ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

dell'istanza di A.U.A.¹⁰, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 23/11/2017 (Prot. n. 22918), per le matrici scarico in acque domestiche in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 23120 del 27/11/2017, ha trasmesso la domanda AUA richiamata in oggetto acquisita agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/11/2017 al PGB0/2017/27540.
- L'ARPAE-SAC Bologna, con nota del 21/12/2017, PGB0/2017/29420, ha sospeso il procedimento.
- Successivamente il S.U.A.P. con nota Prot. 822/2018 del 13/01/2018 ha trasmesso a questa SAC Bologna¹¹ la documentazione integrativa presentata dalla cooperativa.
- A seguito della verifica della documentazione integrativa pervenuta la stessa è stata ritenuta non esaustiva pertanto è stato segnalato¹² al SUAP il perdurare della sospensione del procedimento.
- Il SUAP del Comune di Molinella con propria nota Prot. n. 1803 del 29/01/2018¹³, ha trasmesso a questa Agenzia SAC di Bologna, l'ulteriore documentazione presentata dalla cooperativa in atti PGB02171 del 29/01/2018.
- In data 31/01/2018 a seguito della richiesta¹⁴ di rilascio della comunicazione antimafia tramite la BDNA, la Prefettura ha comunicato¹⁵ che a carico della Cooperativa Facchini e Servizi Molinella non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011 in capo alla ditta sopraccitata.
- In data 06/02/2018¹⁶, il SUAP ha trasmesso a questa Agenzia SAC di Bologna, il parere favorevole del Comune di Molinella espresso con nota Prot. 2348 del 06/02/2018, riguardo la matrice rumore e acque reflue domestiche collettate alla pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza del Comune di Molinella, e le relative verifiche antimafia ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁷.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00, si riporta di seguito il dettaglio:
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 26.
 - Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico, soggetto competente Comune oneri non dovuti.

¹⁰ ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013;

¹¹ Acquisito agli atti con PGB0866 del 15/01/2018;

¹² Con nota ARPAE PGB01827 del 24/01/2018;

¹³ Acquisito agli atti con PGB025979 del 08/11/2017;

¹⁴ Da parte di ARPAE avanzata con nota PR_BOUTG_Ingresso_0010263_20180131 del 31/01/2018

¹⁵ In riferimento alla nota PR_BOUTG_Ingresso_0010263_20180131 del 31/01/2018

¹⁶ Acquisito agli atti con PGB02971 del 06/02/2018;

¹⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Bologna, data di redazione 22/03/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
*Stefano Stagni*¹⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁸ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Cooperativa Facchini e Servizi Molinella Soc. Coop
Comune di Molinella (BO), via Redenta n.26

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Redenta classificato dal Comune di Molinella “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.

Prescrizioni

Si applicano le condizioni come da parere espresso dal Comune di Molinella con parere prot. 2348/2018¹, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/02/2018 al PGB0/2018/2348. Tale parere è parte integrante del presente allegato (A).

Pratica Sinadoc 33108/2018

Documento redatto in data 09/03/2018

¹ del 06/02/2018



AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 6 febbraio 2018
Prot. Rif. n. 23120/2017
Prot. N. 2348/2018
Classifica 3.2.6

AI SUAP
Sue Sede

Oggetto: AUA ditta Coop Facchini e Servizi Molinella
Unità locale: via Redenta, 26 – Molinella
Parere autorizzativo

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare della ditta sopra citata in data 23.11.2017 e iscritta agli atti con prot. 22918, relativa all'attività di recupero rifiuti di carta e cartone;

Vista la documentazione tecnica allegata;

Considerato che in merito alla matrice rumore è stata presentata la documentazione semplificata prevista dal DPR 227/2011, art. 4 commi 1,2 e 3;

Considerato che l'attività di cui trattasi origina esclusivamente acque reflue domestiche coltate alla pubblica fognatura;

Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Autorizzazione Unica Ambientale
COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOC. COOP
Impianto in in Comune di Molinella (BO), via Redenta 26

ALLEGATO B

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo**

Bologna, 22. mar. 2018

Rif. Prat. Sinadoc 33108/2017

Cooperativa Facchini e Servizi Molinella Soc. Coop, per l'impianto destinato anche ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito

COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOC. COOP con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Paolo Fabbri n.9

OGGETTO: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Comune di Molinella (BO), via Redenta 26.

iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R13 -R3 Classe 6

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), pervenuta a questa Agenzia in data in data 28/11/2017 al PGB0/2017/27540 e successive integrazioni.

Si attesta l'iscrizione al n° **27540/2017 del 28/11/2017**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

* capacità di stoccaggio istantanea

			t/a	mc (*)
OPERAZIONE RECUPERO	di R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	225	5
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi		
	CER	150101 – 150105 – 150106 - 200101		
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	ed R3	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	220	5
TIPOLOGIA	1.1/3b	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi		
	CER	150101 – 150105 – 150106 - 200101		

a) **Operazione di recupero R13**

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, è pari a 225 tonnellate/anno.

b) **Operazione di recupero R3**

- 1) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R3, è pari a 220 tonnellate/anno.
- 2) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti R3 dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m.,

c) **Prescrizioni generali:**

- 1) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- 2) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

d) **Avverte che:**

- 1) Il gestore è tenuto a verificare l'assoggettamento dell'impianto alla prevenzione incendi e se ne ricorrono le condizioni ottenere il Certificato Prevenzioni Incendi copia dello stesso dovrà essere trasmesso a questa Agenzia quanto prima.
- 2) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- 3) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- 4) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- 5) **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscaleIl pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- 6) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti²;
- 7) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti con PGB0/2017/27540 del 28/11/2017 e e successive integrazioni

¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

² Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Cooperativa Facchini e Servizi Molinella Soc. Coop
Comune di Molinella (BO), via Redenta n.26

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla **Cooperativa Facchini e Servizi Molinella Soc. Coop** ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di notorietà di non superamento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente nel Comune di Molinella, per la zona acustica della Classe V “Prevalentemente Industriali”.

Visto che il Comune di Molinella, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato come da parere prot. 2348/2018¹, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/02/2018 al PGBO/2018/2348.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 33108/2018

Documento redatto in data 09/03/2018

¹ del 06/02/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.